

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 Agosto 1973, n. 24, contenente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche".

E' opportuno premettere che la legge regionale 30 agosto 1973 n. 24, prevede per la ricostruzione, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti sportivi le seguenti provvidenze:

- a) contributo sugli interessi nella spesa riconosciuta ammissibile per l'ammortamento del 50% del costo delle opere, mediante mutuo da contrarsi con istituti autorizzati. Detto contributo sarà concesso sugli interessi eccedenti il 4% e non potrà superare il 6% a carico della Regione. Per le iniziative degli enti pubblici la spesa ammissibile a mutuo potrà raggiungere il 75% del costo delle opere.
- b) contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura non eccedente il 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Le suddette provvidenze possono essere concesse, così come sancito all'art. 2 della Legge, a favore delle Provincie, dei Comuni e dei loro Consorzi, nonché di enti, sodalizi ed associazioni che svolgono attività sportiva o ricreativa.

La suddetta legge, che ha trovato l'ampio consenso degli

REGIONE PUGLIA

operatori dello sport dilettantistico, offre ancora una significativa risposta alle numerose istanze pervenute all'Assessorato.

Per i contributi nel pagamento degli interessi sui mutui decennali e per quelli in conto capitale (questi ultimi chiesti con maggiore insistenza), l'art. 8 della legge prevede per l'anno 1975 le somme di £ 145.milioni e di £ 150.milioni, rispettivamente, per le due specie di contributi.

Con la presente legge si vuole incrementare tali voci - così come risulta previsto nel progetto di bilancio 1975 approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11/3/1975 - ai capp. 234 e 235 che dispongono per "contributi nel pagamento degli interessi" £ 200.milioni e per "contributi in conto capitale" £ 505.milioni.

Pertanto del complessivo importo di £ 705.milioni, £ 295.milioni sono previsti dalla legge, mentre per i rimanenti 410.milioni si provvede con la presentazione del presente disegno di legge, nell'intesa che tale somma - ove occorra - sarà utilizzata interamente per i contributi in conto capitale.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO ~~PROPOSTA~~ DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1973, N. 24, CONTENENTE "PROVVIDENZE PER GLI IMPEGNI SPORTIVI PER FAVORIRE LE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE"

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 lett. b) della legge regionale 30 Agosto 1973, n. 24, concernente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche" è autorizzato nell'anno finanziario '75 un ulteriore impegno di spesa di £ 410 milioni.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle somme di lire 55.milioni e di lire 355.milioni comprese, rispettivamente, negli stanziamenti dei capp. 234 e 235 del bilancio 1975, riguardanti il contributo nel pagamento degli interessi sui mutui decennali ed il contributo in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di impianti sportivi.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1975, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi..

REGIONE PUGLIA

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dalla citata legge regionale 30 Agosto '73, n. 24.

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.